

tate e con un debito dell'Impresa, rispetto agli acconti già corrisposti, di £. 16.196.295.

A seguito di riserve dell'Impresa per £. 29.661.429 è intervenuto in data 25.5.1994 il lodo arbitrale che ha comportato una spesa di £. 155.186.791.

c) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e recupero ambientale degli spazi circostanti l'Arena

Nel maggio 1990 fu redatto un progetto esecutivo relativamente ai lavori concernenti i Piazzali esterni del Teatro- Arena approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente per un importo complessivo di £. 2.700.000.000.

In base alla delibera del Consiglio di Amm.ne n°568 del 12.4.1990, i lavori furono affidati, con contratto a trattativa privata del 31.7.1990 (reg. al n° 19130 del 10/8/1990) e con riferimento all'art. 5 lett. f) della l. n° 584/1977, all'Impresa (già incaricata dei lavori di ricostruzione dell'Arena Flegrea) per un importo contrattuale (al netto del ribasso d'asta del 19,85%) di complessive £. 2.170.379.655.

Nel marzo 1991 è intervenuta una perizia di variante e suppletiva, entro i limiti dello stanziamento originario di £. 2.170.379.655 (a cui l'Ente ha fatto fronte con finanziamento ottenuto a titolo di contributo straordinario ex lege n° 67/1988) approvata successivamente dal Consiglio di Amm.ne con delibera n°590 del 27/1/1992.

L'ultimazione dei lavori - consegnati con verbale del 4.6.1990 - è avvenuta, dopo una serie di sospensioni e proroghe il 23.4.1992.

L'opera è stata collaudata il 10.11.1992 per un importo di £. 2.161.489.450, a seguito di rettificazioni apportate e con una minore spesa di £. 8.890.205, con un credito dell'Impresa, rispetto agli acconti corrisposti, di £. 224.651.064.

d) Parcheggi sotterranei ai Padiglioni 3) e 4)

In relazione ad una delibera assunta dal Consiglio di Amm.ne dell'Ente in data 18/2/1991 furono affidati, con contratto del 10/5/1991 reg.to il 22 maggio successivo, e in riferimento all'art.5 lett.f) della l. n°584 del 1977 allo stesso raggruppamento di Imprese (già aggiudicatario a licitazione privata in base alla precedente delibera del 19/10/1990, della ricostruzione dei Padiglioni 3 e 4) dei lavori relativi ai Parcheggi sottostanti ai medesimi Padiglioni per un importo

complessivo di £. 4.843.487.942 (al netto del ribasso d'asta del 6%), con finanziamento a carico dell'Ente, in base alla citata delibera del 18/2/1991.

Dopo una serie di sospensioni di lavori, dovuta al rilascio della concessione edilizia ed alla necessità di pareri della sovrintendenza per i Beni Ambientali, il Consiglio di Am.ne nella seduta del 28.7.1992 ratificava provvedimenti presidenziali (riportati nell'O.D.G. come sub specie di "formalizzazione di atti e provvedimenti consequenziali") tra cui quello dell'assunzione di impegno a carico dell'esercizio 1991 per l'importo di £. 4.843.487.942 relativamente all'intera spesa dell'importo contrattuale di tali lavori.

La perizia di assestamento finale dei lavori che ha comportato una minore spesa di £. 274.790.504, rispetto a quella autorizzata è stata approvata con delibera del Consiglio di Amm.ne n°623/2 del 15.11.1993.

I lavori sono stati ultimati nei termini di proroga del 7.6.1993 ed ancorchè l'importo finale di essi sia stato inferiore di £. 274.790.504 a quello contrattuale originario, tuttavia vi sono riserve dell'Impresa per £. 246.124.099, relativamente alle quali vi è richiesta di arbitrato.

L'opera risulta essere stata collaudata nel marzo 1995. La scelta del contraente risulta a trattativa privata perchè viene giustificata per lavori di collegamento sotto ambedue le strutture (Padiglioni 3 e 4), già affidate alla stessa Impresa aggiudicataria dei lavori di detti Padiglioni..

12.4 Somme erogate dall'EAMO a valere sul contributo ordinario (apporto dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente) di £.10 miliardi - art. 15, co. 51, della L. n.67 dell'11.3.1988

Dal prospetto trasmesso dall'Ente (sottoscritto - come già precisato - dai responsabili degli Uffici e dal Presidente dell'Ente) risulta che con il contributo dello Stato al fondo di dotazione di 10 miliardi "per consentire all'Ente gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali", sono state effettuate spese per manutenzioni e riparazioni del patrimonio immobiliare dal 1987 al 1993 per complessive £. mil. 2.767,7 e coperti oneri pluriennali dal 1988 al 1993 per progettazioni, aggiudicazione gare, spese per pubblicità e di rappresentanza ammortizzabili per complessive £. mil. 5.806,8.

13. Considerazioni conclusive

Sono rimaste irrisolte negli esercizi 1990-94 tutte le anomalie ed incongruità rilevate nella precedente Relazione della Corte comunicata al Parlamento con determinazione n.29 del 12 giugno 1991.

Va rilevato che per il quinquennio in esame la situazione dell'Ente, in ragione dei perduranti mancati adeguamenti normativi e statutari (l'assetto ordinamentale ed organizzativo vigente è in contrasto con la natura di "ente pubblico economico" riconosciuta all'EAMO da un'ultradecennale giurisprudenza della Corte di Cassazione) si è aggravata per i seguenti motivi:

1. ulteriore riduzione, per cessazioni dal servizio, del personale dipendente (al 31.12.1994, le unità rimaste in servizio - 61 elementi - risultano in numero inferiore alla metà rispetto a quelle previste nella pianta organica e per molti dei quali era intervenuto anteriormente il riconoscimento, sia agli effetti giuridici che economici, di livelli superiori per funzioni o mansioni di fatto svolte).

Le carenze organiche e professionali esistenti all'interno dell'Ente sono state da questo assunte a giustificazione per continuare ad affidare a consulenti esterni non solo le funzioni tecniche ed espositive ma anche - in sostituzione e/o in aggiunta al personale interno degli uffici - quelle meramente istituzionali (come l'amministrazione degli assegni al personale, la predisposizione dei bilanci preventivi e la rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente), con risultati di un quadro generale di inefficienza e di deresponsabilizzazione.

Va rilevato, poi, che tali incarichi per consulenze - ancorchè adottati per le necessità funzionali inerenti alle citate carenze dell'Ente - non sono stati nemmeno rispettosi delle procedure (la maggior parte di essi sono stati conferiti con provvedimenti presidenziali e solo successivamente - ratificati dal Consiglio di Amm.ne e non mai corredati da relazione analitico-valutativa sull'attività svolta);

2. mancata autoregolamentazione - in carenza della non innovata ed incongrua disciplina normativa di rango primario - di un ordinamento delimitativo delle competenze nell'ambito degli organi (Presidente e Consiglio d'Amm.ne) e nei rapporti tra questi e i dirigenti preposti agli Uffici dell'Ente.

Tale autoregolamentazione - indispensabile per segnare una distinzione tra politica di programmazione e di indirizzo gestionale, (riservata agli organi dell'Ente) ed attività amministrativa di gestione delle risorse umane, di pertinenza dei dirigenti degli Uffici - avrebbe assicurato a questi ultimi l'effettiva autonomia di funzione, (rivendicata in sede contenziosa da uno di essi) per le scelte tecniche e gestionali di loro esclusiva competenza.

La mancata autodelimitazione delle competenze, nei rapporti tra organi, ha determinato (e continua a determinare anche con il rinnovato Consiglio di Amm.ne) un sostanziale accentramento della gestione nel Presidente dell'Ente, il quale - per gli anni in rassegna - ne ha curato l'esercizio, anche per atti importanti che avrebbero richiesto una preventiva ponderata valutazione collegiale, con l'adozione di atti monocratici (quali ad es. quelli già citati degli incarichi ai consulenti esterni; l'approvazione di varianti in materia di opere pubbliche; la scelta del contraente nei c.d. contratti ad evidenza pubblica) od ancora con atti adottati dallo stesso Presidente in relazione a mandati generici conferitigli dal Consiglio di Amm.ne.

Nei rapporti tra organi e Uffici, nel quinquennio in esame, ha contribuito ad aggravare la situazione dell'Ente, il contenzioso tra gli organi (Presidente, Consiglio di Amm.ne) e il Segretario Generale che riveste, altresì, una posizione dirigenziale al vertice dell'organizzazione dell'Ente.

Tale contenzioso di perdurante attualità anche con il rinnovo del Consiglio di Amm.ne - oltre ad indurre gli organi dell'Ente alla sostituzione di tale dirigente nelle funzioni di Segretario Generale del Consiglio di Amm.ne, dapprima con un Consigliere di Amm.ne e poi, dal settembre 1994, con una dipendente dell'Ente di livello VII - ha causato pesanti conseguenze economiche per le casse dell'Ente che è stato esecutato per circa 240 milioni, in relazione alla condanna emessa, con decisione di provvisoria esecuzione, dal Pretore del lavoro di Napoli, a titolo di risarcimento del danno a favore del predetto dirigente; decisione nel settembre 1995 completamente riformata dal Tribunale di Napoli con accoglimento dei motivi di gravame dell'Ente, ma su cui risulta proposto ricorso per cassazione dall'appellato, contumace in secondo grado.

3. mancata attuazione della delibera del Consiglio di Amm.ne n.583 del 28.10.1991 (con cui si esprimeva la volontà di pervenire all'adozione, nel più breve tempo possibile, per i dipendenti dell'EAMO, del contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio - previa revoca delle delibere commissariali approvate con DD.MM. del 1961, le quali assicuravano al personale dell'Ente un trattamento economico di equiparazione a quello dei dipendenti dello Stato).

Tale volontà ribadita anche dal nuovo Consiglio di Amm.ne con delibera del 14/9/1994 - lungi dal realizzarsi operativamente con accordi sindacali di apprezzabile risultato, ha sortito finora l'effetto della redazione di numerose bozze di contratto aziendale non seguite da stipule definitive con le medesime O.O.S.S.. L'Ente ha continuato a conservare ai propri dipendenti l'irrazionale differenziazione di trattamento con gli enti simili, assicurando loro, attraverso formule come quelle "in conto futuri miglioramenti" o di "attribuzione autonoma di miglioramenti possibili dei soli contenuti economici, per le parti compatibili con la riaffermata natura di ente p.economico dell'EAMO", una sostanziale estensione dei miglioramenti retributivi concessi al personale statale, mantenendo ai medesimi dipendenti le "maggiorazioni" già censurate dalla Corte dei conti nella precedente Relazione al Parlamento, ed errate determinazioni recentemente rilevate dal Collegio dei revisori concernenti le voci retributive dell'indennità di anzianità individuale (agganciata ai parametri stipendiali attuali e non congelata ai parametri stipendiali di cui all'art.3 D.P.R. n°344/1983 come prevista per il comparto dei Ministeri) nonchè l'estensione della maggiorazione dell'indennità del 20% alla retribuzione per arricchimento professionale.

In relazione all'affidamento ad un consulente esterno della concreta applicazione della delibera di base del Consiglio di Amm.ne in data 22.3.1990 (concernente la sostanziale estensione con le formule sopracitate dei miglioramenti concessi ai dipendenti statali), si sono demandate sostanzialmente allo stesso in via diretta le variazioni stipendiali con le indicate maggiorazioni percepite da tutto il personale da oltre un quinquennio, per le quali sono stati richiesti con recente verbale del Collegio dei revisori, ai responsabili della gestione dell'Ente, il recupero delle indebite somme corrisposte - previa esatta quantificazione del danno subito dall'Ente medesimo - e l'attivazione delle relative azioni di responsabilità.

4. Le citate discrasie e carenze negli organi e negli Uffici hanno influito negativamente sull'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa con implicazioni sull'intera gestione dell'Ente.

Innanzitutto sono censurabili i ritardi dell'Ente nell'evasione delle richieste di atti, notizie, formulate dal Magistrato della Corte dei conti, nelle varie sedi (Collegio dei Revisori, Consiglio di Amm.ne), nonché quelli:

- a) nella registrazione delle scritture finanziarie che creano sovente sfondamenti rispetto agli stanziamenti dell'esercizio di competenza, con incontrollabilità dell'andamento gestionale;
- b) nelle variazioni di assestamento ai bilanci preventivi per gli esercizi 1990-1994, sottoposti all'organo di revisione ad esercizio inoltrato o in prossimità della scadenza di esercizio ed anche ad esercizio scaduto. Lo stesso bilancio di previsione per il 1995 è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Amm.ne alla fine del primo trimestre di esercizio, quando già erano state effettuate ben 8 manifestazioni fieristiche). Ciò esclude non solo una configurabilità di atto autorizzatorio per la spesa iscritta nel bilancio previsionale, come per gli Enti che conservano le gestioni finanziarie di competenza, ma anche quella di "mera guida programmatica" e connota - in relazione all'ammontare notevole degli scostamenti per cui vi è variazione - scarsa attendibilità del documento previsionale;
- c) nella deliberazione dei conti patrimoniali ed economici per gli esercizi 1990-94 adottati nell'anno successivo a quello di scadenza in ragione ed in prossimità del termine della presentazione della dichiarazione IRPEG;
- d) nella deliberazione per gli esercizi 1990-1991-1992 dei consuntivi finanziari, i quali sono stati adottati con maggiore ritardo, in quanto sono stati riclassificati sulla base delle scritture economiche e della contabilità patrimoniale e nemmeno con queste ultime concordate fino all'esercizio 1992 (mediante raffronto tra residui passivi ed attivi iscritti nella contabilità finanziaria e le poste di debito e credito iscritte nella contabilità patrimoniale, con revisione successiva dei residui medesimi, alcuni dei quali risalenti a data molto remota, e quindi molto verosimilmente insussistenti e da eliminare).

Sussistono, poi, gravi preoccupazioni per la mancata approvazione del Ministero vigilante dei consuntivi dal 1991 in poi, in ragione della non operata

rivalutazione obbligatoria da parte dell'Ente degli immobili, ai sensi dell'art. 24, 2° co. della l. 30.12.1991 n°413, oggetto di un recente quesito dello stesso Ministero vigilante all'Amm.ne finanziaria in ordine all'applicabilità della deroga di tale rivalutazione obbligatoria per il vincolo imposto sull'intero complesso immobiliare della Mostra, ai sensi dell'art.4 della l. n°1089 del 1°6.1939.

5. In tale contesto l'Ente ha avuto in gestione - essendo stato inserito a partire dal 1987 nei programmi delle partecipazioni statali ed in quelli di finanziamento dei piani di attuazione della legge 64/1986 ed in quelli della legge n.80/1984 - finanziamenti assentiti per circa 85 miliardi, di cui:

- L. mil. 60.621 (38.621 + 22), finalizzati e vincolati a singole opere comprese nei programmi pluriennali di cui alla legge n.64 del 1986 o assegnati (22 miliardi) dalla Regione Campania a valere sui fondi della legge n.80 del 18.4.1984, anch'essi vincolati alla realizzazione di opere specifiche;
- L. 25 miliardi assegnati all'Ente con legge n.67 dell'11.3.1988, di cui 15 miliardi a titolo di contributo straordinario per la realizzazione di investimenti finalizzati al recupero dell'intero patrimonio dell'Ente e delle strutture dei servizi e per l'importo di 10 miliardi a titolo di apporto dello Stato al fondo di dotazione dello stesso Ente per consentirgli gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.

Una rendicontazione delle somme pagate dall'Ente per ciascuna opera pubblica non è chiaramente desumibile dai rendiconti finanziari (riclassificati, come sopra precisato ad esercizio largamente scaduto sulla base delle scritture economiche tenute ai fini fiscali), ma per esse è stato trasmesso all'Ente il prospetto precedentemente indicato firmato dai responsabili dell'Ente (da allegare agli atti del rendiconto finanziario per l'esercizio 1993).

Da tale prospetto riepilogativo, con annesse note illustrative, da schede tecniche e da altre schede (siglate dal Presidente dell'Ente e dai dirigenti responsabili dell'Ufficio), è stata ricostruita dettagliatamente la situazione, per legge di finanziamento e di destinazione della spesa, per singole opere pubbliche.

Per le stesse - relativamente alle quali l'EAMO è stato destinatario dei finanziamenti di cui alla legge n.64/1986 (per un ammontare complessivo di £. 38.621 milioni), della L.n.80 del 1984 (per un ammontare complessivo di £. 22

miliardi), finalizzati e vincolati rispettivamente a singole opere comprese nei programmi pluriennali del Mezzogiorno o ad opere specifiche - va rilevato un generale e tardivo avvio delle procedure di realizzazione rispetto al momento della stipula delle convenzioni con l'Agensud e con la Regione Campania.

Per queste ultime va in particolare precisato che le relative convenzioni di finanziamento stipulate con il Presidente della Giunta della Regione Campania si connotavano - in ragione della realizzazione completa o almeno di stralci funzionali per i Mondiali di calcio del 1990, relativamente a progetti di opere a carattere artistico - culturale nel Piano Regionale triennale di sviluppo - da un'urgenza di ultimazione dei lavori entro l'aprile 1990. Il rispetto di tale termine era, quindi, l'obiettivo per cui erano stati assentiti dalla legge i finanziamenti e che giustificava la deroga a cui è stato fatto richiamo (laddove è stata operata una scelta del contraente a trattativa privata, con riferimento all'art.5 della L.8 agosto 1977 n.584 e all'art.61 D.P.R. n.696 del 1979).

Tale obiettivo è stato frustrato dalle numerose proroghe alle Imprese, aggiudicatarie dei lavori per l'Arena flegrea e per il Parcheggio sotterraneo al P.le Tecchio, concesse successivamente all'aprile 1990 in relazione alle varianti in corso d'opera che hanno implicato - ai fini della ripresa dei lavori - la stipula di atti aggiuntivi da parte dell'Ente con le stesse Imprese originariamente aggiudicatarie dei lavori - per importi che oltrepassavano non solo il 6/5 (Parcheggio sotterraneo P.le Tecchio) ma anche il 50% dei lavori originari (Arena Flegrea).

Dette varianti hanno interessato anche opere pubbliche finanziate con la legge n.64/1986 (Padiglioni 3 e 4; Teatro Mediterraneo) e con il contributo straordinario di cui alla legge n.67/1988 (Pensilina ingresso P.le Tecchio; manutenzione P.li Roma, Colombo, Barsanti, Matteucci; opere di manutenzione per recupero ambientale degli spazi circostanti l'Arena; Parcheggi annessi ai Padiglioni 3 e 4, affidati a trattativa privata, con riferimento all'art.5 lett.f) della L.584/1977, alle stesse Imprese aggiudicatarie di lavori principali - nella stessa area della Mostra.

Le perizie di variante in alcuni casi (Arena Flegrea; Teatro Mediterraneo; Padiglioni 3 e 4; Parcheggio sotterraneo P.le ingresso) hanno dato luogo a sospensione di lavori da parte delle Imprese aggiudicatarie, con richieste da parte di

queste ultime di danni per "fermo lavori", definite - ai fini di indurre le medesime alla ripresa dei lavori - con il concordamento di nuovi prezzi per remunerazione di lavori non originariamente previsti (Parcheggio sotterraneo P.le Ingresso) o con una sostanziale revisione prezzi, accordata in forma transattiva per definire anche specifiche pretese delle imprese ad altro titolo (rinuncia a riserve relative a protrazione della sospensione: Arena Flegrea, Teatro Mediterraneo).

Per altre opere (Padiglioni 3 e 4), oltre alla revisione prezzi accordata risultano dagli atti di collaudo e dalle schede tecniche, riserve dell'Impresa per complessive £. 3.482.692.286 con richiesta di arbitrato.

Non può non rilevarsi - in relazione alle indicate varianti (assentite nella maggior parte dei casi con provvedimenti monocratici del Presidente, sottoposti solo successivamente alla ratifica dell'organo collegiale) il ritardato raggiungimento degli obiettivi (ultimazione, nei tempi previsti, delle oo.pp. specificamente indicate nei piani pluriennali di finanziamento di cui alle L. n.64/1986 e n.80/1984) ed incremento di costi ricadenti sullo stesso Ente finanziatore - nel caso di progetti in corso di realizzazione (Arena Flegrea, Teatro Mediterraneo) nella forma di lotti funzionali, ove contenuti entro i limiti dell'originario finanziamento - od anche per oneri aggiuntivi per opere già realizzate di cui si è fatto carico lo stesso EAMO, a valere sui finanziamenti ottenuti sempre dallo Stato a diverso titolo contributivo (L. n.67/1988), con imputazione di spesa, talvolta ad esercizi anteriori a quelli in cui questa veniva deliberata e con oneri latenti di rilevante entità anche per alcune opere ultimate, laddove vi sono riserve delle Imprese.

Tali aspetti inducono ad una valutazione di scarsa economicità della complessiva gestione per le opere pubbliche, la cui esecuzione è stata affidata all'EAMO.

Va altresì censurata l'imponente consistenza di crediti anche di remota data (alcuni anteriori al 1991), di molta incerta sussistenza e riscossione nonché l'esistenza di ingenti residui, attivi e passivi, molti dei quali risalenti a data remota e per i quali non è stato avviato - nonostante gli affidamenti dati dai vari Presidenti avvicendatisi negli anni - un concreto procedimento di revisione con eliminazione di quelli insussistenti o di analoga incerta riscossione o pagamento.

Tale situazione viene a riflettersi non solo sulla gestione dei residui per il protrarsi della mancata revisione generale dei residui medesimi con l'eliminazione di quelli insussistenti o di molto incerta esigibilità, ma anche sui risultati finali della gestione per gli esercizi in rassegna.

Va, infine rilevato che i negativi risultati economici registrati a partire dall'esercizio 1991 trovano riscontro anche nelle perdite di esercizio accumulate negli anni ed ammontanti ad un importo complessivo, al 31.12.1994, di oltre 15 miliardi, lasciando finora disattese le raccomandazioni, del Collegio dei revisori e del Ministero vigilante, intese all'adozione da parte dell'Ente di un piano di risanamento per l'assorbimento di dette perdite con contenimento e razionalizzazione dei costi e massimazione dei ricavi nei settori di attività istituzionale.

° ° °

Conclusivamente, ed in termini di sintesi, la Corte deve censurare la persistente situazione di ambiguità, sotto i profili dell'assetto ordinamentale e delle finalità da perseguire, in cui l'Ente si trova ad operare ormai da moltissimi anni; censure che investono anche l'atteggiamento inerte ed omissivo delle Autorità governative di vigilanza, cui spetta - da un lato promuovere i necessari provvedimenti per una radicale revisione dell'ordinamento, delle funzioni e dell'organizzazione dell'Ente e, dall'altro, assumere le opportune iniziative perchè siano accertate nelle competenti sedi le responsabilità di amministratori e funzionari per i danni subiti dall'Ente a causa di atti gestori illegittimi.

**ENTE AUTONOMO PER LA MOSTRA D'OLTREMARE
E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO**

ESERCIZIO 1990

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

DELIBERA N.611

VISTO il R.D.L. 6 maggio 1937, n.1756, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1937, n. 2677 relativo alla istituzione dell' Ente Autonomo Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con R.D. 4 aprile 1938, n. 2215;

VISTO il Decreto Legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, con il quale è stata trasformata la denominazione dell'Ente Autonomo "Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare" in "Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo;

VISTA la deliberazione n.567 del 5 dicembre 1989 con la quale il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.12 dello Statuto, ha definito e trasmesso per l'approvazione dei Ministeri - che a norma di legge esercitano la vigilanza dell'Ente - il bilancio di previsione riguardante la gestione dell'esercizio '90 che presentava un avanzo di parte corrente di L.271.895.000 ed un pareggio finanziario scaturito da "ENTRATE" ed "USCITE" che si eguagliano in L.11.065.965.000;

VISTA la nota n. 33341 del 17 dicembre 1990 con la quale il Ministero delle Partecipazioni Statali, sentiti in merito i Dicasteri degli Affari Esteri e dell'Industria, Commercio e Artigianato, ha approvato il bilancio di previsione 1990 così come approntato dall'Organo deliberante;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto finanziario per l'esercizio 1990 -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella riunione del 24/11/1992

D E L I B E R A

di approvare il rendiconto finanziario 1990 che chiude con le seguenti risultanze:

- Entrate correnti	L. 11.847.656.134
- Entrate in c/capitale	L. 0
- Partite di giro	L. <u>656.697.415</u>
	L. 12.504.353.549
- Spese correnti	L. 15.646.910.984
- Spese in c/capitale	L. 6.473.591.846
- Partite di giro	L. <u>656.697.415</u>
	L. 22.777.200.245

Disavanzo finanziario di esercizio.....10.272.846.696,

di cui L.3.799.254.850 per disavanzo di parte corrente e L.6.473.591.846 in conto capitale.

Detti disavanzi sono interamente ripianati con le disponibilità dell'avanzo di amministrazione al 1° gennaio 1990 di L.19.521.139.722.✓

L'avanzo di amministrazione al 31/12/1990 è di L.9.274.021.504 e risulta così determinato:

FONDO CASSA AL 1/1/1990	23.480.348.894
-------------------------	----------------

RISCOSSIONI:

In C/Competenze	12.325.219.859	
In C/Residui	<u>14.852.758.253</u>	
		<u>27.177.978.112</u>
		50.658.327.006

PAGAMENTI:

In C/Competenze	16.570.873.540	
In C/Residui	<u>17.310.390.924</u>	
		33.881.264.464

FONDO CASSA AL 31/12/1990	16.777.062.542
---------------------------	----------------

DA RISCOUTERE:

In C/Competenze	3.914.121.387	
In C/Residui	<u>39.762.159.215</u>	
		43.676.280.602

DA PAGARE:

In C/Competenze	9.941.314.402	
In C/Residui	<u>41.238.007.238</u>	
		51.179.321.640
		<u>9.274.021.504</u>

Napoli, 24 novembre 1992